

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

**MODIFICA ALLA L.R. N. 45 DEL 28 MAGGIO 1975 E INQUADRAMENTO  
NEI RUOLI REGIONALI DEL PERSONALE IN SERVIZIO CON RAPPORTO  
DIVERSO DAL RUOLO**

**RELATORE: Giuseppe COLONNA**

Signor Presidente,  
Colleghi Consiglieri,

la legge che si sottopone all'approvazione di questa Assemblea, di iniziativa dei rappresentanti di tutti i Gruppi Consiliari, ha la finalità di definire in maniera organica e sistematica tutte le posizioni relative a personale in servizio a vario titolo e con posizione diversa dal ruolo.

E' opportuno ricordare il lungo e difficile iter relativo alla prima fase costituente regionale soprattutto per quanto ha riguardato l'organizzazione degli uffici. Il personale fu reperito attraverso comandi da altre amministrazioni e solo con legge n. 18/74 ha trovato sistemazione organica.

Le procedure per gli inquadramenti del personale di così diversa provenienza sono state lunghe e di difficile attuazione e, comunque, lo stesso risultava sempre insufficiente al fabbisogno dell'Amministrazione regionale per svolgere i compiti di istituto ad essa affidati.

La Regione, quindi, ha avvertito la necessità di reperire altro personale occorrente, in tempi e modi diversi.

Personale che, pur svolgendo il proprio lavoro alla pari di quello già inquadrato nei ruoli regionali, non godeva di analogo trattamento giuridico ed economico.

L'obiettivo è quindi quello, nelle more di una legge organica di ristrutturazione degli uffici, di porre fine a tante situazioni di incertezza sulla posizione giuridica e di carriera dei suddetti dipendenti che successivamente alla legge 18/74 sono in servizio presso la Regione.

Tale incertezza non favorisce certo quel clima di serenità necessario per il buon andamento del lavoro ed in sostanza si riflette in maniera negativa sull'attività regionale.

Dall'esame dei singoli articoli emergono le diverse fattispecie prese in considerazione.

L'inquadramento, infatti, è previsto nei confronti del personale

assunto a seguito di provvedimenti di Giunta esecutivi, a seguito di provvedimenti giurisdizionali, o assunti per particolari, inderogabili e dimostrate esigenze di servizio e che abbia prestato la propria opera per un periodo ben determinato e definito.


Viene modificata, inoltre, la legge n. 45 del 28.5.75 relativa ai Gruppi Consiliari, disponendo per il futuro l'utilizzo del personale di ruolo della Regione, assegnandolo proporzionalmente alla consistenza numerica dei singoli Gruppi.

Infine si è ritenuto opportuno consentire la possibilità di inquadramento per il personale attualmente in servizio, proveniente da altre amministrazioni, ed in posizione di comando o di distacco, considerata la precisa collocazione che esso ha nell'ingranaggio della macchina amministrativa regionale.

In seguito, con la riorganizzazione e ristrutturazione degli uffici regionali, si procederà, per nuove esigenze, solo attraverso l'espletamento di pubblici concorsi.

Ci auguriamo, quindi, che la presente proposta di legge, approvata alla unanimità dalla competente Commissione Consiliare, trovi analogo consenso da parte di questa Assemblea.

( Giuseppe Colonna )



"MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 1975 N.45 E INQUADRAMENTO NEI RUOLI REGIONALI DEL PERSONALE IN SERVIZIO CON RAPPORTO DIVERSO DAL RUOLO".

ART. 1

Il personale che abbia svolto continuativamente attività retribuita in favore dell'Amministrazione Regionale con rapporto a tempo determinato o indeterminato è inquadrato a domanda nei ruoli regionali secondo le norme che seguono.

ART. 2

L'inquadramento è disposto nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e assunto con mansioni di "dattilografo" e/o "stenografo", entro il 31.12.1977, a seguito di provvedimenti di Giunta esecutivi o a seguito di provvedimento giurisdizionale.

Il personale di cui al precedente comma è inquadrato nei livelli corrispondenti alle mansioni per le quali è stato assunto, e deve essere utilizzato per lo svolgimento di mansioni di "stenografo" e/o "dattilografo".

ART. 3

L'inquadramento è disposto nei confronti del personale in servizio a seguito di provvedimenti di Giunta esecutivi o a seguito di provvedimenti giurisdizionali definitivi alla data del 28.2.1979 con mansioni di "autista" e che abbia

prestato continuativamente un minimo di servizio di tre mesi.

Il personale di cui al precedente comma è inquadrato al terzo livello.

#### ART. 4

L'inquadramento è disposto nei confronti del personale che si trovi in servizio a tempo indeterminato a seguito di provvedimento giurisdizionale definitivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbia prestato continuativamente un minimo di servizio di tre mesi. Il personale di cui al precedente comma è inquadrato, sentita la Commissione di cui all'art.85 della legge 18/74, nei livelli corrispondenti alle mansioni per le quali è stato assunto.

#### ART. 5

L'Art.1 della legge 28.5.1975 n.45 è abrogato e sostituito dal seguente:

"Per l'assolvimento delle funzioni dei Gruppi Consiliari, costituiti ai sensi dell'Art.8, comma secondo, del Regolamento del Consiglio Regionale, la Regione Puglia assicura la disponibilità di locali idonei, di attrezzature necessarie per il loro funzionamento, di personale e assegna contributi a carico del bilancio.

La disponibilità di locali idonei e delle attrezzature necessarie per il funzionamento è altresì assicurata agli uffici costituiti ai sensi dell'Art.8, comma quarto, del Regolamento del Consiglio Regionale. Con deliberazione

dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale è de  
stinato ai Gruppi Consiliari di cui al comma primo, per  
sonale dipendente di ruolo della Regione nella seguente  
misura:

- a) due unità per ciascun Gruppo Consiliare costituito a  
norma del Regolamento del Consiglio Regionale, quale  
che sia la consistenza numerica del Gruppo;
- b) unità aggiuntive in proporzione di due ogni cinque  
Consiglieri appartenenti al Gruppo o frazioni supe-  
riori alla metà di cinque.

L'assegnazione del personale è disposta, entro dieci gior  
ni dalla richiesta dei Gruppi, con deliberazione dell'Uf  
ficio di Presidenza del Consiglio Regionale adottata su  
segnalazione vincolante dei Presidenti dei rispettivi  
Gruppi.

Nel caso di sostituzione nel corso della legislatura si  
adotta la stessa procedura.

Non è consentita l'assunzione e l'utilizzazione a qualsia  
si titolo da parte dei Gruppi Consiliari di personale estra  
neo all'Amministrazione Regionale.

#### ART. 6

L'inquadramento è disposto nei confronti del personale che  
svolga servizio presso gli Uffici dei Gruppi Consiliari,  
con iscrizione all'INPS, alla data di entrata in vigore del  
la presente legge.

Il numero delle unità da inquadrare ai sensi del preceden  
te comma non può superare per ciascun Gruppo Consiliare i  
limiti fissati ai punti A) e B) dell'art.1 della legge  
n.45/75 prima dell'entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento del personale di cui ai precedenti comma va disposto, sentita la Commissione di cui all'art.85 della legge 18/1974, nei livelli corrispondenti alle mansioni per le quali è stato assunto, purchè sia in possesso del relativo titolo di studio.

ART. 7

L'inquadramento è disposto nei confronti del personale, attualmente in servizio, che ~~sin dalla~~ data del 31.12.1977, si trovi in posizione di comando, di distacco di fatto o comunque in servizio.

L'inquadramento è altresì disposto nei confronti del personale in posizione di comando a norma degli artt.9 - 21 e 23 della legge regionale n.18/1974 in servizio alla data del 15.5.79, e del personale che abbia prestato la propria opera, alle dipendenze della Regione, continuativamente almeno per un anno negli anni dal 1975 al 1977.

L'inquadramento del personale di cui ai precedenti comma avverrà, previo assenso delle Amministrazioni di provenienza, nei livelli previsti dalla Tabella "C" annessa alla legge 18/1974, con i criteri di corrispondenza fissati dalla medesima e con esclusivo riferimento alla posizione giuridica sussistente, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le Amministrazioni di provenienza.

Non sono applicabili le disposizioni di cui all'art.68 del D.P.R. 30 Giugno 1972 n.748.

E' escluso dal diritto all'inquadramento previsto dalla presente legge il personale degli Enti mutualistici nonché degli altri Enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, comandato ai sensi dell'art.19 della legge 17 agosto 1974 n.386 e il personale comandato ai sensi della legge 29 giugno 1977 n.349 e della legge 23 dicembre 1978 n.833.

ART. 8

La domanda di inquadramento dovrà essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Presidente della Giunta Regionale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il personale inquadrabile ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4 e 6 sarà sottoposto a distinte prove di idoneità, a secondo dei livelli di inquadramento.

L'accertamento di idoneità consisterà:

- a) in un accertamento pratico ed un colloquio su temi di cultura generale e su nozioni di diritto regionale per il personale di cui all'Art.2 ed agli Artt.4 e 5 se assunti con mansioni di "stenografo" o "dattilografo";
  - b) in una prova pratica e un colloquio su temi di cultura generale per il personale di cui all'Art.3 ed all'ultimo comma dell'Art.5;
  - c) in un colloquio su temi di cultura generale e su nozioni di diritto regionale per il rimanente personale.
- La prova di idoneità sarà tenuta dinanzi ad una Commissione così composta:

- Assessore al Personale - Presidente;
- Esperto estraneo all'Amministrazione Regionale o scelto tra i funzionari regionali designato dall'Assessore al Personale diverso a seconda delle mansioni del personale da inquadrare;

- Rappresentante sindacale designato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;
- Funzionario dell'Assessorato al Personale designato dall'Assessore per lo svolgimento della funzione di Segretario.

ART. 9

L'inquadramento del personale di cui ai precedenti articoli è disposto, nei limiti del contingente organico generale di cui alla legge 18/74, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di accettazione del decreto di nomina nei ruoli regionali.

ART.10

Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentita nè l'assunzione nè l'utilizzazione a qualsiasi titolo di personale estraneo all'Amministrazione Regionale.

Questa provvederà al completamento degli organici esclusivamente mediante pubblico concorso.

Parimenti il personale distaccato e comandato non in seguito a trasferimento di funzioni previste da leggi dello Stato non potrà essere inquadrato nei ruoli regionali.

ART.11

L'onere previsto dall'applicazione della presente legge trova copertura nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 27 aprile 1979, nel sub obiettivo funzionale C.1 - Personale - della parte II - Spesa.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi Bilanci di previsione.